



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 54/16/CSP

**RIFORMA DELLA DELIBERA N. 13/16/CSP DEL 28 GENNAIO 2016
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ SKY ITALIA S.R.L. (EMITTENTE
TELEVISIVA SATELLITARE “SKY SPORT 1”) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NEL PARAGRAFO 4.4, LETT. A),
DEL CODICE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE TV E MINORI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 marzo 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme sul procedimento amministrativo*”, come modificata, da ultimo, dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 656/15/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 13/16/CSP del 28 gennaio 2016 che ha ordinato e ingiunto alla società Sky Italia S.r.l., esercente l’emittente televisiva satellitare “*Sky Sport 1*”, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 25.823,00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. n. 177/05 per la violazione della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4., *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori;

PREMESSO che la Direzione contenuti audiovisivi di questa Autorità, con nota prot. n. 0010166 del 7 marzo c.a., ha comunicato alla società Sky Italia S.r.l. l’avvio del procedimento di riesame della delibera testé menzionata, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/90 e successive modifiche, ai fini della rideterminazione dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria comminata alla predetta società con la predetta delibera;

RILEVATO che l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla società Sky Italia S.r.l. con delibera n. 13/16/CSP risulta determinato nella misura pari a euro 25.823,00;

CONSIDERATO che l’importo testé menzionato è fissato, nella misura corrispondente al minimo edittale, dalla disposizione contenuta nell’art. 51, comma 2, *lett. c)*, del d.lgs. n. 177/05 che, però, nel richiamare la disposizione contenuta nell’art. 51, comma 1, *lett. f)*, del d.lgs. n. 177/05, trova applicazione in caso di violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 che, in materia di comunicazione commerciale audiovisiva, prescrive il divieto di propagandare i servizi di tipo interattivo *audiotex* e *videotex* quali linea diretta, conversazione, messaggerie locali, *chat line*, *one to one* e *hot line* nella fascia oraria 7.00-24.00, nonché i servizi *audiotex*, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori;

CONSIDERATO che la disposizione contenuta nel paragrafo 4.4., *lett. a)*, del Codice di autoregolamentazione tv e minori è dotata di uno specifico presidio sanzionatorio contenuto negli artt. 35, comma 2, e 51, comma 6, del d.lgs. n. 177/05;

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di riformare, in sede di autotutela, nei limiti della rideterminazione dell’importo della sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 35, comma 2, e 51, comma 6, del d.lgs. n. 177/05, quanto ordinato e ingiunto

con l'adozione, in data 28 gennaio 2016, della delibera n. 13/16/CSP che rimane vigente per le parti non in contrasto con il presente provvedimento;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover rideterminare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in esame per i fatti contestati nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente al minimo edittale della sanzione stessa per la singola violazione della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4., *lett. a*), del Codice di autoregolamentazione TV e minori nel corso della programmazione televisiva trasmessa il giorno 6 maggio 2015 sull'emittente televisiva satellitare "Sky Sport 1";

RITENUTO, in particolare, di confermare la quantificazione in concreto della sanzione da irrogare in applicazione dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

RITENUTO che risulta confermata in atti la violazione da parte della società Sky Italia S.r.l della disposizione contenuta nel paragrafo 4.4., *lett. a*), del Codice di autoregolamentazione TV e minori nei termini indicati con la delibera n. 13/16/CSP;

VISTI gli artt. 35, comma 2, e 51, comma 6, del d.lgs. n. 177/05;

VISTA la proposta della Direzione contenuti audiovisivi;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

1. Di riformare la delibera n. 13/16/CSP del 28 gennaio 2016 nei termini e per i motivi espressi in premessa;
2. Di ordinare alla società Sky Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva satellitare "Sky Sport 1", con sede legale in Milano (MI) alla Via Monte Penice n. 7, di pagare la sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto e di ingiungere alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c postale n. 871012 o mediante bonifico bancario, utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.54/16/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81.

3. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.54/16/CSP*".
4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.
5. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 marzo 2016

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci